

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

T.A.R. Veneto, Sez. II 7 ottobre 2025, n. 1736 - Amovilli, pres.; Bardino, est. - (*Omissis*) (avv. Maso) c. Comune (*Omissis*) (avv.ti Gaz, Geronazzo) ed a.

Agricoltura e foreste - Realizzazione di un vigneto in area Natura 2000 (habitat protetto 6510 “*Praterie magre da fieno a bassa altitudine*”) storicamente destinata a colture arboree (vigneto e, in parte, meleto) - Valutazione di Incidenza postuma - Giudizio negativo.

In materia di impianto di un vigneto, non è sostenibile l'insussistenza dei presupposti di assoggettamento a VINCA, per la natura “non intensiva” dell'impianto e l'assenza di movimenti di terra. Infatti, la disciplina di tutela degli habitat non è condizionata dalla qualificazione edilizia o dall'intensità agronomica dell'intervento, ma dalla sua idoneità a determinare incidenze significative (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 6 ottobre 2025, n. 7789 - Gambato Spisani, pres. f.f.; Furno, est. - Consorzio Due Pini ed a. (avv.ti Teofilatto, Terracciano e Di Matteo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) - Confronto, in termini di impatto ambientale, tra il funzionamento di una piattaforma di trattamento aerobico (solo compostaggio) e di una piattaforma di trattamento anaerobico-aerobico (produzione di una fonte energetica e compostaggio).

Dal confronto, in termini di impatto ambientale, tra il funzionamento di una piattaforma di trattamento aerobico (solo compostaggio) e di una piattaforma di trattamento anaerobico-aerobico (produzione di una fonte energetica e compostaggio) emerge che quest'ultima comporta un impatto molto minore sotto il profilo odorigeno. Infatti, il compostaggio aerobico consiste in un processo di degradazione della sostanza organica condotto in presenza di ossigeno che si realizza in capannoni chiusi dai quali è necessario estrarre l'aria, carica di composti odorigeni, da avviare al trattamento delle arie esauste. Le arie maleodoranti derivanti dal trattamento risultano dunque “cariche” di composti odorigeni in quanto il processo di degradazione avviene tutto in un'unica fase. La digestione anaerobica è, al contrario, un processo di degradazione della sostanza organica condotto in assenza di ossigeno, il quale si realizza quindi in reattori chiusi (digestori) e porta alla trasformazione del materiale biodegradabile in biogas e digestato. Avendo già subito una fase di degradazione biologica, il digestato presenta un minore impatto odorigeno. Pertanto, la successiva fase aerobica presenta un impatto minore in quanto effettuata in presenza di una matrice (digestato) che ha già subito rilevanti processi di degradazione (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 25 settembre 2025, n. 7534 - Lopilato, pres.; Arrivi, est. - Coordinamento dei Comitati territoriali e dei cittadini associati del Friuli Venezia Giulia e dal Comitato ambiente bene per le comunità (avv.ti De Pauli e Mazzeo) c. (avv.ti Croppo, Iuri, Pisani ed Massari) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto per la gestione di rifiuti - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione - Titolarità dei terreni - Necessità - Esclusione.

La legge non richiede che, per domandare il rilascio dell'AIA, occorra avere la disponibilità giuridica delle aree interessate

dall'impianto: nessuna disposizione dell'art. 29 ter, d.lgs. n. 152/2006 prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell'area; l'unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l'art. 5, d.lgs. n. 152/2006 definisce, alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che "elabora" il piano, programma o progetto. A riprova di ciò, si menzionano gli artt. 177, comma 2, e 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, a mente dei quali la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l'approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. n. 327/2001. Se, dunque, l'approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l'attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell'area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell'esproprio. Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere considerato illegittimo per il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 25 settembre 2025, n. 7532 - Lopilato, pres.; Marotta, est. - GM Pozzolana s.r.l. (avv. Cataldi) c. Roma Capitale (avv.ti Di Luccio e Ciavarella) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica per rifiuti inerti, per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo - Attività potenzialmente inquinanti - Rinnovo autorizzazione - Normativa sopravvenuta.

In base ad una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti in subiecta materia e tenendo conto della ratio delle norme attributive dei relativi poteri alla p.a., anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni come quelle originariamente rilasciate per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo, deve essere riconosciuta alla amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l'oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall'art. 41 Cost.), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell'ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 25 settembre 2025, n. 7531 - Lopilato, pres.; Arrivi, est. - Comune di San Vito al Tagliamento (avv. Di Danieli) c. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Pisani e Massari) ed a.

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno.

La legge non richiede che, per domandare il rilascio dell'AIA, occorra avere la disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto: nessuna disposizione dell'art. 29 ter, d.lgs. n. 152/2006 prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell'area; l'unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l'art. 5, d.lgs. n. 152/2006 definisce, alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che "elabora" il piano, programma o progetto. A riprova di ciò, si menzionano gli artt. 177, comma 2, e 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, a mente dei quali la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l'approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. n. 327/2001. Se, dunque, l'approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l'attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell'area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell'esproprio. Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere considerato illegittimo per

il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Veneto, Sez. IV 25 settembre 2025, n. 1618 - Raiola, pres.; Zampicinini, est. - Sca.Mo.Ter. Recycling S.r.l. (avv. Filippucci) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Avv. distr. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi - Provvedimento unico comunale - Autorizzazione a poter qualificare come End of Waste terre recuperate non rispettanti le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale ma rispettanti, invece, le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i siti ad uso commerciale e industriale - Parere negativo - Illegittimità - Casi in cui può essere disposta la qualificazione - Individuazione - Fattispecie..

In materia di ambiente e di rifiuti e, in particolare, di cessazione della qualifica di rifiuto, deve ritenersi che l'autorizzazione al recupero rilasciata dalla P.A. ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, d.lgs. n. 152/06 (c.d. autorizzazione "caso per caso") (disciplina End of Waste) può contemplare due distinte tipologie di MPS (Materie Prime Seconde) una che rispetti le CSC della Colonna A (da impiegare in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e una che rispetti le CSC della Colonna B (da impiegare in siti ad uso commerciale e industriale); precisamente, se il sito da bonificare ha una destinazione commerciale/industriale, le terre scavate e sottoposte ad operazioni di recupero possono cessare la loro qualifica di rifiuto e possono essere riutilizzate in situ a condizione che rispettino la Colonna B; se invece il sito da bonificare ha una destinazione residenziale o analoga, le terre scavate e sottoposte ad operazioni di recupero possono cessare la loro qualifica di rifiuto e possono essere riutilizzate in situ a condizione che rispettino la Colonna A (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 settembre 2025, n. 7437 - Carbone, pres.; Marotta, est. - Arci Caccia Puglia (avv. Orlandini) c. Regione Puglia (avv.ti Capobianco e Bucci) ed a.

Caccia - Ampliamento delle "aree contigue" a un Parco Nazionale - Riduzione dell'attività venatoria.

Fermo restando il principio secondo il quale nelle aree contigue alle aree protette l'esercizio dell'arte venatoria deve avvenire nella forma della "caccia controllata", riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua (art. 32, comma 3, legge n. 394/1991), la regolamentazione dell'esercizio della caccia può avvenire anche in un secondo momento rispetto alla delimitazione delle aree contigue, atteso che a tal fine è necessario acquisire atti di intesa non solo con l'organismo di gestione dell'area protetta, ma anche con gli enti locali interessati (art. 32, comma 1, legge n. 394/1991). La possibilità delle Regioni di individuare delle aree contigue alle aree naturali protette e di estendere ad esse la tutela ambientale (anche sotto il profilo della tutela della fauna selvatica) è espressamente prevista dall'ordinamento giuridico (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 15 settembre 2025, n. 7325 - Martino, pres. f.f.; Furno, est. - GE.S.I.A. s.p.a. - Gestione Servizi Igiene Ambientale (avv. D'Angiolella) c. Comune di Teano (avv. Centore) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché per le emissioni in atmosfera - Soggetto competente a provvedere.

Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui unico provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica

manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedurali (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 9 gennaio 2023, n. 286, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 4 settembre 2025, n. 7203 - Lopilato, pres. f.f.; Carrano, est. - Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli s.p.a. (avv.ti Pellegrini e Torchia) c. Provincia di Vicenza (avv. Balzani) ed a.

Ambiente - Potenziale contaminazione di un sito produttivo - Obblighi di bonifica - Contaminazioni storiche.

L'obbligo di bonifica in capo al responsabile dell'inquinamento vale anche per le contaminazioni storiche, risalenti ad epoche anteriori all'entrata in vigore del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) o del decreto Ronchi (d.lgs. n. 22/1997), che per primo introdusse gli obblighi de quibus, poiché le norme in materia di bonifica non sanzionano, ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. Ai sensi dell'art. 303, lett. f) e g), cod. ambiente, la risalenza dell'evento generatore dell'inquinamento funge da fattore di esclusione dell'applicazione della normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (Parte VI), ma non anche con riferimento agli obblighi di bonifica dei siti inquinati (Parte IV), anche considerando che l'art. 242, commi 1 e 11, cod. ambiente, menziona espressamente i casi di contaminazioni c.d. "storiche" con riferimento alle procedure di bonifica (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 8 ottobre 2018, n. 5761, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 1° aprile 2020, n. 2195, in *Foro amm.*, 2020, 4, 781.

*

Cons. Stato, Sez. VII 1° settembre 2025, n. 7158 - Di Carlo, pres. f.f.; Fasano, est. - Eco Ambiente s.r.l. (avv. Parisi) c. Comune di Acerra (avv. Balletta) ed a.

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi.

La previsione della durata di efficacia della VIA di cui all'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, riferita al termine minimo quinquennale, che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opera da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un'istanza documentata di proroga, non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche) e delle successive (direttiva 2014/52/UE), da cui si evince l'attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all'adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle «migliori tecniche disponibili», necessariamente mutevoli nel tempo, sia in relazione all'evoluzione dei progetti. I provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo e, analogamente, per le medesime ragioni che riducono il tempo di validità della VIA, le decisioni sui progetti già approvati, e quindi le determinazioni che escludono la VIA, sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 23 giugno 2025, n. 5466, in www.osservatorioagromafie.it; Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5379 del 2020, in *Foro amm.*, 2020, 9, 1709; Cons. Stato, Sez. IV 17 settembre 2013, n. 4611, in *Foro amm.* C.D.S., 2013, 9, 2449.

*

Cons. Stato, Sez. IV 19 agosto 2025, n. 7085 - Lopilato, pres.; Gambato Spisani, est. - Pv Ichnosolar S.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e Carlomagno) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Sito di interesse nazionale - Qualificazione di un'area idonea all'installazione di impianti.

L'inclusione di un'area in un SIN non fa sì che essa sia "sottoposta a bonifica" in via automatica, ma si pone solo come equivalente normativo del verificarsi di un evento di possibile contaminazione che l'abbia interessata, restando poi tutto da

accertare se l'area stessa sia o no appunto da sottoporre a bonifica (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III Pen. 2 febbraio 2018, n.5075, Buglisi ed a., rv. 272.009-01, nonché T.A.R. Lazio Roma, Sez. I 15 ottobre 2008, n. 8920, in questa Riv., 2009, 5, 360 e T.R.G.A. Trento 20 novembre 2013, n.382, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>, sentenze di I grado non appellate e passate in giudicato.

*

Cons. Stato, Sez. IV 19 agosto 2025, n. 7084 - Lopilato, pres.; Gambato Spisani, est. - Gas Plus Italiana S.r.l. (avv. Rotelli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) ed a.

Ambiente - Soggetto responsabile dell'inquinamento - Misure di prevenzione finalizzate ad arrestare la migrazione dei contaminanti in falda - Distinzione fra misure di prevenzione e misure di messa in sicurezza di emergenza.

In termini generali, la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che invece presuppongono l'accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che - riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto - sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l'aggravarsi del danno. Ciò posto, il criterio distintivo fra le due fattispecie va ricavato argomentando dalle norme generali del sistema, considerando il principio di solidarietà e buona fede di cui agli artt. 2 Cost. e 1176 c.c., norma specifica in materia di obbligazioni nei rapporti di diritto privato ma applicabile anche nei rapporti di diritto pubblico caratterizzati dall'accertamento della violazione di obbligazioni pubbliche che implicano la responsabilità del privato con conseguente applicazione di una misura amministrativa, di norma, coincidente con una sanzione, nella specie, avente valenza ripristinatoria (cfr. anche art. 1, comma 2 bis, legge n. 241 del 1990). Tale principio di buona fede impone di attivarsi a protezione delle posizioni giuridiche altrui se ciò si possa fare senza apprezzabile sacrificio. Cosa in concreto costituisca "non apprezzabile sacrificio" non si può poi dire a priori: secondo comune esperienza, esso coinciderà di solito con misure semplici e di costo economico, come risulta dal fatto obiettivo per cui le misure di prevenzione di norma si adottano nell'immediatezza dell'evento e quindi non presuppongono la caratterizzazione e, per conseguenza, l'esatta conoscenza dell'inquinamento sul quale si interviene, ma non è detto che sia sempre così, potendosi fare il caso di un incidente verificatosi in uno stabilimento che lavora abitualmente una data sostanza inquinante e pertanto dispone per propria organizzazione di presidi tecnicamente più sofisticati che può immediatamente mettere in campo. Dato però che la non colpevolezza si presume, dovrà essere l'amministrazione, attraverso una corretta e completa istruttoria, ad attivarsi non solo per individuare le misure da adottare a titolo di prevenzione, ma anche a dimostrare che esse, in rapporto alla situazione concreta e ai mezzi di cui l'obbligato dispone, rappresentano qualcosa di esigibile appunto perché per quello specifico obbligato metterle in atto rappresenta un sacrificio di entità non apprezzabile (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 4 agosto 2025, n. 6895 - Gambato Spisani, pres. f.f.; Loria, est. - Associazione Otasup, Osservatorio per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo umano di Pisciotta Ets (avv. Parrella) c. Comune di Pisciotta (avv. Gaeta).

Ambiente - Legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta - Figura soggettiva equivalente - Condizioni.

Ai fini della legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non rientrando nell'elencazione di cui all'art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349, non è sufficiente allegare che la figura soggettiva abbia fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella Provincia in cui è posta l'area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia stata costituita appositamente per la tutela dell'area medesima, ma l'attitudine idoneativa all'esercizio dell'azione richiede indefettibilmente una verifica caso per caso, rigorosa e concreta, da parte del giudice adito, pena, altrimenti, l'incontrollata proliferazione di azioni popolari, non ammesse dall'ordinamento, se non in via del tutto eccezionale (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 22 marzo 2018, n. 1838, in *Guida al diritto*, 2018, 19, 84.

*

Cons. Stato, Sez. IV 4 agosto 2025, n. 6885 - Neri, pres.; Arrivi, est. - Città metropolitana di Milano (avv.ti Ferrari, Sgobbo e Gabigiani) c. (*Omissis*) (avv. Fedeli) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Proprietario che non ha contribuito all'inquinamento del proprio fondo - Responsabilità in forma omissiva per mancato controllo dell'area - Condizioni.

Il proprietario che non ha contribuito all'inquinamento del proprio fondo non può essere considerato responsabile in forma omissiva per mancato controllo dell'area, salvo che abbia violato uno specifico obbligo giuridico di attivarsi. Un obbligo giuridico di azione è rinvenibile, per esempio, nella mancata segnalazione alle autorità di attività inquinanti in essere sul fondo, delle quali il proprietario era a conoscenza, nonché nell'inottemperanza a specifici ordini dell'autorità propedeutici a prevenire la diffusione di un fattore contaminante, mentre non può essergli ascritta una generica responsabilità da omissione di cautele volte a evitare la propagazione dell'inquinamento sul fondo, posto che la riparazione del danno ambientale grava, a norma di legge, solo sul responsabile della contaminazione (art. 242 cod. amb.) o, in mancanza, sull'amministrazione (art. 250 cod. amb.), non anche sul proprietario incolpevole (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 26 gennaio 2021, n. 780, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Sul punto v. Corte giust. UE, Sez. III 4 marzo 2015, n. 534, in *Foro amm.*, 2015, 3, 671.

*

Cons. Stato, Sez. IV 4 agosto 2025, n. 6884 - Lopilato, pres.; Arrivi, est. - Ecologica Trasmar s.r.l. (avv. Monello) c. Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) (avv. Piccolo) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto - Cessazione dell'efficacia della certificazione ambientale - Effetti.

L'art. 209, comma 4, cod. amb. non reca alcuna distinzione di trattamento tra ipotesi di cessazione "fisiologiche" e "patologiche" del presupposto legittimante, ma, all'esatto opposto, stabilisce l'ultrattività del titolo abilitativo fino a centottanta giorni dalla decadenza della certificazione ambientale «a qualsiasi titolo avvenuta». Pertanto, qualsivoglia ipotesi di cessazione dell'efficacia della certificazione ambientale (sia essa costituita dall'iscrizione al registro EMAS o dalla certificazione Uni En Iso 14001) non ha effetto caducante automatico sull'abilitazione ambientale, ma onera l'autorità di avvertire il gestore della sopravvenuta perdita del certificato, conferendogli uno spatium temporale pari a centottanta giorni per regolarizzare la propria posizione (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.